

() ORIGINALE
(X) COPIA

COMUNE DI CAPRAUNA
Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). DETERMINAZIONI PER
L'ANNO 2014.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì QUATTRO del mese di SETTEMBRE
alle ore 21,00 nella Sala delle adunanze, previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla
vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale, in
seduta pubblica, straordinaria, di prima convocazione.

All'appello risultano:

		Presente	Assente	
1	MORDEGLIA Marco	Sindaco	x	
2	FERRARIS Paolo	Vicesindaco		x
3	SARTI Franco	Assessore	x	
4	ROLANDO Marco	“		x
5	ROLANDO Pierina	“	x	
6	ARNALDI Rinaldo	Consigliere	x	
7	STRAZZI Albertina	“	x	
8	CARRARA Sebastiano	“	x	
9	RUARO Adelmo	“	x	
10	RUARO Giuseppe	“	x	
TOTALI			8	2

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale, Sig.ra RICCI dr.ssa Cinzia, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. MORDEGLIA Marco nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;
- è versata alle scadenze ed in un numero di rate fissate dal Comune con regolamento;

Visto inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, come convertito in legge 2 maggio 2014, n. 68, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992;
- c) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014, i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-

legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per l'anno 2014 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Solo per il 2014 i limiti in parola possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni o altre misure agevolative sulla prima casa tali da determinare un carico fiscale equivalente a quello dell'IMU;
 - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Visto il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Comunale Unica – IUC, suddiviso nelle tre componenti: TARI, TASI E IMU approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data odierna ;

Considerato che la TASI:

- presenta numerosi problemi applicativi connessi alla natura ibrida del tributo, connaturato alla struttura impositiva dell'IMU con innesti derivanti dalla disciplina della TARI, ed in particolare quelli connessi alla solidarietà dell'obbligazione tributaria;
- comporta un aggravio degli adempimenti dei contribuenti, costretti ad effettuare conteggi separati ed autonomi rispetto a quelli dell'IMU ed un dispendio di risorse per i comuni, chiamati ad impiantare il nuovo tributo e ad aggiornare i software applicativi necessari alla sua applicazione;

Ritenuto pertanto, nell'ambito delle politiche tributarie di questa amministrazione, ed in un'ottica di semplificazione del rapporto con i contribuenti, disapplicare la TASI per l'anno 2014, azzerando l'aliquota per tutte le tipologie di immobili;

Ritenuto pertanto di provvedere in merito;

Visti:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Rilevato che:

- l'art. 151 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 dispone che gli Enti Locali approvino il Bilancio di Previsione per l'anno successivo entro il termine del 31 dicembre con la osservanza dei principi di unità, universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità;

- il predetto termine del 31 dicembre, per l'anno 2014, è stato prorogato al 28 febbraio con decreto del Ministro dell'Interno in data 19 dicembre 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27.12.2013, successivamente al 30 aprile 2014 con decreto del Ministero dell'Interno in data 13 febbraio 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2014, successivamente differito al 31 luglio 2014 con decreto del Ministero dell'Interno 29 aprile 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30.04.2014 ed infine prorogato al 30 settembre 2014 con decreto del Ministero dell'Interno in data 18 luglio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23.07.2014;

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Vista la nota IFEL – ANCI del 22 luglio 2014 nella quale si evidenzia che per quanto riguarda la TASI il termine per l'invio delle deliberazioni al Ministero dell'Economia resta comunque fermo al 10 settembre 2014, ai fini della pubblicazione sul sito dello stesso MEF entro il 18 settembre, che ha riflessi diretti sull'efficacia delle delibere stesse. Detto termine è stabilito dal comma 688 della Legge di stabilità 2014, come modificata dal D.L. 16/2014, che va considerata "norma speciale" con specifico riferimento alla TASI.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dal Responsabile del servizio Finanziario ai sensi dell' art 49 comma 1 del D.LGS 267/2000 e s.m.i. come modificato dall'art. 3 comma 2 lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012:

Lì 04.09.2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Botte Mario

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità contabile reso dal responsabile del Servizio Finanziario , ai sensi art. 49 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 2 lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/:

Lì 04.09.2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Botte Mario

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

VISTO il D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto Comunale;

Con votazione espressa per alzata di mano che ha fatto riportare il seguente risultato accertato e proclamato dal Sindaco:

Presenti n. 8;

Astenuti n.==;

Votanti n. 8;

Voti favorevoli 8,;

Voti contrari ==;

DELIBERA

1) Di azzerare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le aliquote della TASI per l'anno 2014, ai sensi dell'articolo 1, comma 676, della legge n. 147/2013;

2) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il 10 settembre 2014 ai fini della pubblicazione sul sito dello stesso MEF entro il 18 settembre ai sensi dell'art. 1 comma 688 della legge 147/2013 ;

3) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune.

e successivamente, con votazione espressa per alzata di mano che ha fatto riportare il seguente risultato accertato e proclamato dal Sindaco:

Presenti n. 8;

Astenuti n.==;

Votanti n. 8;

Voti favorevoli n. 8;

Voti contrari n. 8.

Delibera

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Decreto legislativo 267/2000 per l'urgenza di attivare le necessarie procedure di legge.

IL PRESIDENTE
F.to MORDEGLIA Marco

II SEGRETARIO
F.to RICCI D.ssa Cinzia

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ART. 49 D. L.VO 267/00

Per la regolarità tecnica, si esprime parere FAVOREVOLE .
Li 04.09.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
F.to BOTTE Mario

Per la regolarità contabile, si esprime parere FAVOREVOLE.
Li 04.09.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to BOTTE Mario

In corso di pubblicazione all'albo pretorio per 15 gg consecutivi

DAL	08.09.2014	AL	23.09.2014
-----	------------	----	------------

II SEGRETARIO
F.to RICCI D.ssa Cinzia

OPPOSIZIONI: _____

II SEGRETARIO

divenuta esecutiva il 04.09.2014

X	Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;
	Ai sensi art. 17 comma 42 legge 127/97;
	Trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza richiesta di controlli
	Trascorsi 15 giorni dalla richiesta dei consiglieri se il difensore civico non rileva vizi di legittimità

II SEGRETARIO
F.to RICCI D.ssa Cinzia

La presente deliberazione è stata:

	annullata con provvedimento	n.	del
	Annullata parzialmente con provvedimento	n.	del
	Revocata con atto Consiglio Comunale	n.	del
	Dichiarata decaduta con provvedimento	n.	del

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Caprauna, li 08.09.2014

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to BOTTE Mario